



COMUNE DI MONTEROTONDO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 266 DEL 09/05/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA



COMUNE DI MONTEROTONDO

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del 21/01/2019;
- la deliberazione della giunta comunale n. 126 del 17/05/2018, con la quale sono stati approvati il Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018 – 2020 .
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la Deliberazione di Consiglio Com.le n. 18 del 28/03/2019 avente ad oggetto l’Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021

Visto il Decreto sindacale prot. n. 19306 del 26.04.2018 con la quale sono state conferite al Segretario Generale le funzioni dirigenziali relativamente al Dipartimento Affari Generali, nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza dell’area diretta sino alla scadenza del mandato elettorale del Vice Sindaco Reggente;

Visto il Provvedimento dirigenziale n. 57841 del 27/12/2018, con il quale è stato conferito al dott. Cristiano De Angelis l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli

Premesso che:

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ...”*.

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Tenuto conto che “nel caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale” (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e Sezione Controllo per il Veneto, n. 263/2016/PAR). Ne consegue, pertanto, che la sola quota stabile del “Fondo”, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo; diversamente, le risorse variabili restano definitivamente acquisite al bilancio come economie di spesa. Giova da ultimo evidenziare come le risorse trasportate, ancorché di parte stabile, debbono essere qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi (cfr. parere MEF del 24 gennaio 2013)”.

Dato Atto che

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

- il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e

continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali

prevalenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio

>RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

>RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Dato atto che in virtù delle nuove regole contrattuali:

- a decorrere dall’anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall’art.31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all’anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018)

Visto l’Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) e b) prevede che l’importo unico consolidato è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Dato Atto che la Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione **N. 19/SEZAUT/2018/QMIG** ha enunciato il seguente principio di diritto: “*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”.

Tenuto conto che con la Circolare n. 18 del 22.5.2018, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato relativa a “*Il conto annuale 2017 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*” ha fornito indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 67 comma 2 lett. b), in particolare:

- Previsione dell’inserimento della rivalutazione delle progressioni economiche orizzontali a seguito di stipula di un nuovo contratto collettivo nazionale, già nella tabella 15 del Conto annuale per l’anno 2017;

- Previsione dell’automatica della rivalutazione della spesa per le progressioni orizzontali storiche, in modo che l’importo destinato a finanziare le PEO, nella sezione dell’utilizzo, sia già comprensivo della rivalutazione.

- Indicazioni in merito alla rettifica del fondo 2016 “*per incremento dello stesso determinato dagli incrementi stipendiali a valere sulle risorse contrattuali nazionali del CCNL e conseguente incremento dei differenziali stipendiali a carico del Fondo; in questo caso sarà necessario rettificare le voci interessate aggiornando la tabella 15 (pag. 169)*”-

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all’art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all’art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: «*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall’anno 2015.

Richiamato l’art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 prevede: “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.*”;

Preso atto pertanto che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2019;

Tenuto conto che il Fondo per la retribuzione delle posizioni organizzative paria **euro 184.400,00** non transita più sul fondo risorse decentrate ma che anche per le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative si applica il tetto del fondo (Corte dei Conti 26/2014)

Atteso che per il Fondo 2019, opera come tetto all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale (non ai singoli fondi contrattuali, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 26/2014/QMIG e n. 34/2016/QMIG), parametrato al "corrispondente importo determinato per l'anno 2016" (come dettato dal comma 2 dell'art 23 del D.Lgs 75/2017).

Considerato che la Corte dei Conti Lombardia con deliberazione n. 116/2018/PAR ritiene che il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al Segretario comunale sia ricompresa nell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e che sia soggetta ai limiti di spesa parametrati al 2016 di cui all'art. 23 D.Lgs. 75/2017;

Considerato che

>la disposizione di finanza pubblica di cui all'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017, pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG). Ne consegue che il "tetto" al trattamento accessorio è costituito dall' "ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale" di ciascun Ente Locale, determinato per l'anno 2016.

>fermo restando tale limite, che costituisce un tetto invalicabile nell'ottica di invarianza della spesa, è opportuno ricordare che il comma 3 del medesimo art. 23 del D. Lgs. n.75/2017 stabilisce espressamente che le regioni e gli enti locali "possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile." (cfr. SRC Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 49/2017/PAR).

Lo stesso Legislatore, ha definitivamente chiarito, con una disposizione di legge inserita nel D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23." (art. 11, comma 1, D.L. n. 135/2018).

Riassunto pertanto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2019 come da seguente prospetto

calcolo limite salario accessorio 2016			
fondo salario accessorio	624.339,00	-	624.339,00
fondo posizioni organizzative e alte professionalità	184.400,00	-	184.400,00
maggiorazione posizione e risultato segretario	21.048,00	-	21.048,00
fondo dirigenza	75.582,00	-	75.582,00
ammontare salario accessorio 2016			905.369,00

calcolo eventuale decurtazione anno 2019			
fondo salario accessorio	624.287,12	-	624.287,12
fondo posizioni organizzative	-		184.400,00
maggiorazione posizione e risultato segretario	-	-	21.048,00
fondo dirigenza	-	-	75.582,00

ammontare salario accessorio anno corrente		905.317,12
quantificazione fondo anno corrente	taglio	fondo definitivo anno corrente
€ 624.287,12	€ -	€ 624.287,12

Dato Atto che il Fondo Risorse decentrate per l'anno 2019 risulta così composto e come meglio dettagliato nell'Allegato A alla presente Determinazione:

RIEPILOGO PARZIALE	IMPORTI
TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO	€ 646.305,61
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€ 106.182,00
TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	€ 752.487,61

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007);

Atteso che ai fini del rispetto dell'art.40 comma 3-bis e comma 3-*quinqies*:

>Il Comune ha rispettato il Saldo di finanza pubblica, 2018 - Pareggio di bilancio 2018, e di conseguenza il conseguimento di un saldo non negativo, come risulta dalla certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento "Attività Economico Finanziarie ed Amministrative" prot. n. 5009 del 01/02/2019

>nell'anno 2018 è stato rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 in quanto la spesa media di personale riferita la triennio 2011-2013 è pari a €. 6.711.327,00 mentre la spesa di personale per il 2018 è pari ad €. 5.183.268,80 come certificata dal Servizio Ragioneria con prot. n.10464 del 05.03.2019

> "le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizioni organizzativa, anche dopo l'aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell'art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall'art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli artt. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u)" (SRC Lombardia, deliberazione n. 200/2018/PAR).

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate come determinato nell'Allegato A), fatti comunque salvi i successivi provvedimenti di destinazione, all'esito della contrattazione integrativa annuale;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € **752.487,61** come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2019", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A)

Atteso che, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2019, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI",

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il **Fondo risorse decentrate per l'anno 2019**, come da Allegato A il quale forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione dirigenziale;

3. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

4. Di dare Atto, che viene rispettato l'art. 23 c.2 d.lgs 75/2017 relativo al limite del salario accessorio anno 2016 come da seguente prospetto:

calcolo limite salario accessorio 2016			
fondo salario accessorio	624.339,00	-	624.339,00
fondo posizioni organizzative e alte professionalità	184.400,00	-	184.400,00
maggiorazione posizione e risultato segretario	21.048,00	-	21.048,00
fondo dirigenza	75.582,00	-	75.582,00
ammontare salario accessorio 2016			905.369,00

calcolo eventuale decurtazione anno 2019			
fondo salario accessorio	624.287,12	-	624.287,12
fondo posizioni organizzative	-		184.400,00
maggiorazione posizione e risultato segretario	-	-	21.048,00
fondo dirigenza	-	-	75.582,00
ammontare salario accessorio anno corrente			905.317,12
quantificazione fondo anno corrente	taglio	fondo definitivo anno corrente	
€ 624.287,12	€ -	€	624.287,12

5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 relativi alla spesa del personale;

6. Di trasmettere il presente atto al Dirigente del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;

7. Di dare atto che le risorse destinate alla contrattazione decentrata - pari a € **752.487,61** – trovano copertura sugli appositi interventi del bilancio di previsione anno 2019/2020 ed afferenti la spesa del personale, nel rispetto della normativa sul salario accessorio vigente come di seguito indicati:

- a. euro 490.000,00** al capitolo 7230.00 **Codice Siope 1.01.01.01.004;**
- b. euro 6.000,00** capitolo 852.00 **Codice Siope 1.01.01.01.004**
- c. euro 82.600,00** capitolo 7240.00 **Codice Siope 1.01.01.01.004**
- d. euro 10.000,00 capitolo 3562,00 (RR.PP.) Codice Siope 1.01.01.02.009**
- e. euro 2.633,00** capitolo 231.00 **Codice Siope 1.01.01.01.004**
- f. euro 21.000,00** capitolo 1635.00 **Codice Siope 1.01.01.01.004**
- g. euro 50.000,00 (incentivi tecnici) nei capitoli di finanziamento dell'opera**
- h. €. 4.800,00** capitolo 7246.00 **Codice Siope 1.01.01.02.009**
- i. euro 85.454,61** capitolo 7230.00 (FPV) **Codice Siope 1.01.01.01.004**

8. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

9. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,

10. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, da parte del servizio finanziario cui si trasmette di competenza;

11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico);

12. Di pubblicare la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente /personale/contrattazione-integrativa/;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

13. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 357 del , ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900

**IL DIRIGENTE
SEGRETARIO GENERALE
Mauro Di Rocco**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 357**

Settore Proponente: **SEGRETARIO GENERALE**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL 21/05/2018 E VERIFICA RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 09/05/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

DR.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA;1;1478903